

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Modifica del 13 agosto 2012

*Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:*

I

L'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002¹ concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza l'espressione «Direzione delle risorse e rete esterna (DRE)» è sostituita con «Direzione delle risorse (DR)».*

² *In tutta l'ordinanza l'espressione «DRE» è sostituita con «DR».*

Titolo prima dell'art. 127a

Sezione 1a: Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Art. 127a

Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito:

- a. in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d'accoglienza per l'infanzia o scuole dell'infanzia;
- b. presso genitori diurni; o
- c. da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.

Art. 130 Contributi alle spese di formazione in Svizzera

Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell'impiego all'estero.

¹ RS 172.220.111.343.3

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2012.

13 agosto 2012

Dipartimento federale degli affari esteri:

Didier Burkhalter